

## **COMUNE DI CASELETTE**

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 81

#### OGGETTO:

# DETERMINAZIONE DELLA INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI.

L'anno duemiladiciannove addì uno del mese di agosto alle ore diciotto e minuti zero nella solita sala del Palazzo Comunale, regolarmente convocata, si è riunita, la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
BANCHIERI Pacifico - Sindaco	Sì
2. MOTRASSINO Giorgio - Vice Sindaco	Sì
3. GALLICCHIO Simona - Assessore	Sì
Totale Pres	senti: 3
Totale Ass	senti: 0

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Dott. Alberto CANE.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

#### PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE AD OGGETTO:

## DETERMINAZIONE DELLA INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI.

#### **IL SINDACO**

VISTO che, a seguito delle elezioni amministrative del giorno 26/05/2019, sono stati rinnovati gli organi comunali;

VISTO l'art. 82, commi 1 e 8, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recitano:

"1. (Comma così modificato dal comma 731 dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296) Il decreto di cui al comma 8 del presente articolo determina una indennità di funzione, nei limiti fissati dal presente articolo, per il sindaco, il presidente della provincia, il sindaco metropolitano, il presidente della comunità montana, i presidenti dei consigli circoscrizionali dei soli comuni capoluogo di provincia, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, nonchè i componenti degli organi esecutivi dei comuni e ove previste delle loro articolazioni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali. Tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa.

... omissis ...

- 8. La misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui al presente articolo è determinata, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nel rispetto dei seguenti criteri:
  - a) equiparazione del trattamento per categorie di amministratori;
  - b) articolazione delle indennità in rapporto con la dimensione demografica degli enti, tenuto conto delle fluttuazioni stagionali della popolazione, della percentuale delle entrate proprie dell'ente rispetto al totale delle entrate, nonché dell'ammontare del bilancio di parte corrente;
  - c) (lettera così sostituita dall'art. 2, c. 25.c, della legge 24 dicembre 2007, n. 244) articolazione dell'indennità di funzione dei presidenti dei consigli, dei vice sindaci e dei vice presidenti delle province, degli assessori, in rapporto alla misura della stessa stabilita per il sindaco e per il presidente della provincia. ...omissis...
  - f) previsione dell'integrazione dell'indennità dei sindaci e dei presidenti di provincia, a fine mandato, con una somma pari a una indennità mensile, spettante per ciascun anno di mandato;

VISTO l'art. 5, comma 7, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che testualmente recita:

"7. Con decreto del Ministro dell'interno, adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, ai sensi dell'articolo 82, comma 8, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli importi delle indennità già determinate ai sensi del citato articolo 82, comma 8, sono diminuiti, per un periodo non inferiore a tre anni, ...omissis... e di una percentuale pari al 10 per cento per i restanti comuni e per le restanti province. Sono esclusi dall'applicazione della presente disposizione i comuni con meno di 1.000 abitanti. Con il medesimo decreto è determinato altresì l'importo del gettone di presenza di cui al comma 2 del citato articolo 82, come modificato dal presente articolo.";

RITENUTO necessario determinare, l'indennità di funzione agli amministratori, nella misura prevista dal D.M. 4 aprile 2000, n. 119;

VISTO il D.M. 4 aprile 2000, n. 119, recante:

"Regolamento recante norme per la determinazione della misura dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, a norma dell'articolo 23 della L. 3 agosto 1999, n. 265."

ove, all'art.4, si prevede che:

- "1. Al vicesindaco di comuni ... è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 15% di quella prevista per il sindaco [...];
- 6. Agli assessori di comuni ... è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 10% di quella prevista per il sindaco [...]."

e che, in assenza della emanazione dei decreti di cui all'art. 82, comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000, trova ancora applicazione (Art. 61, comma 10, ultimo periodo del D.L. 25.06.2008, n. 112), in relazione al combinato disposto degli articoli 1, 2, 3 e 4 e dell'allegato "A" allo stesso D.M. n. 119/2000, la seguente tabella, (con indicati gli ammontari delle maggiorazioni del 5, 3 e 2%, previste dall'art. 2 del D.M. 04.04.2000, n. 119):

COMUNI CON ABITANTI		Miguro	INDENNITÀ DI FUNZIONE MENSILE		
DA	А	Misura (Artt. 1 e 2)	AL SINDACO (Art. 1 e 3)	AL VICESINDACO  (Art. 4)	AGLI ASSESSORI (Art. 4)
1	2	3	4	, ,	,
1	2	Base	4 1446,08	5 289,22	6 216,91
da 1.001	a 3.000	+3%	43,38	8,68	6,51
		+2%	28,92	5,78	4,34

#### **CONSIDERATO:**

 che l'art. 1, comma 54 della legge n. 266/2005 stabilisce che per esigenze di coordinamento della finanza pubblica, sono rideterminati in <u>riduzione</u> nella <u>misura</u> <u>del 10 per cento rispetto all'ammontare</u> <u>risultante alla data del 30 settembre</u> <u>2005</u> i seguenti emolumenti:

- a) le indennità di funzione spettanti ai sindaci, ai componenti degli organi esecutivi;
- b) le indennità e i gettoni di presenza spettanti ai consiglieri comunali;
- che la necessità di un quadro di contenimento della spesa per indennità e gettoni si determina anche in base a quanto previsto dalla legge n. 244/2007 in materia;

VISTO che a seguito di pareri contrastanti tra diverse sezioni regionali di controllo, la Corte dei Conti a sezioni riunite in sede di controllo, con deliberazione n. 1/CONTR/12 in data 12 gennaio 2012, ha stabilito che la riduzione del 10% delle indennità per sindaci, assessori, consiglieri di comuni e province, introdotta dalla legge 23 dicembre 2005 n. 266 (legge finanziaria 2006) è da ritenersi strutturale e pertanto l'ammontare delle indennità e dei gettoni di presenza degli amministratori locali è quello rideterminato in diminuzione ai sensi della legge finanziaria 2006; le Sezioni riunite hanno ritenuto altresì di richiamare come l'intera materia concernente il meccanismo della determinazione degli emolumenti in esame è stata da ultimo rivista dall'art. 5, comma 7, del D.L. n. 78 del 2010, convertito nella legge n. 122/2010, che demanda ad un successivo decreto del Ministro dell'Interno la revisione degli importi tabellari originariamente contenuti nel D.M. 4 agosto 2000, n. 119, sulla base di parametri in parte diversi da quelli originariamente previsti. Ad oggi il decreto non risulta ancora emanato e deve ritenersi ancora vigente il precedente meccanismo di determinazione dei compensi;

VISTO l'art. 1 commi 135 e 136 della legge n. 56 del 7 aprile 2014 del seguente tenore:

"135. All'articolo 16, comma 17, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

«a) per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dieci consiglieri e il numero massimo degli assessori è stabilito in due;

RITENUTO di dovere determinare la misura delle indennità di funzione agli amministratori in applicazione delle norme prima richiamate;

DATO ATTO CHE, in particolare, sono applicabili le seguenti maggiorazioni previste dal suddetto D.M. 119/2000, art. 2:

- 3% per gli enti la cui percentuale di entrate proprie rispetto al totale delle entrate, risultante dall'ultimo conto del bilancio approvato, sia superiore alla media regionale per fasce demografiche di cui alle tabelle B e B.1 allegate al D.M.: per questo ente è pari a 0,73;
- 2% per gli enti la cui spesa corrente pro-capite risultante dall'ultimo conto del bilancio approvato sia superiore alla media regionale per fasce demografiche di cui alle tabelle C e C.1 del D.M.: per questo ente è pari a €. 640,28;

VISTO che questo Comune secondo i dati dell'ultimo censimento generale della popolazione contava n. 2931 abitanti;

PRESO ATTO che il Sindaco ha comunicato che intende ridurre l'importo dell'indennità di carica a lui spettante da €. 1.366,54 a €. 1.000,00 mensili onnicomprensivi, devolvendo la residua somma teoricamente spettante e non percepita a beneficio delle spese correnti nel settore sociale;

DATO ATTO che occorrerà, secondo quanto previsto dalla Corte dei Conti (Sezione delle Autonomie, del. 3/SEZAUT/2015/QMIG; Sez. Reg. Toscana del. 3/2018PAR), provvedere ad una verifica annuale del sussistere delle condizioni di maggiorazione sopra richiamate, anche in considerazione degli equilibri di bilancio;

VISTO il D.M. 4 aprile 2000, n. 119, per la parte non disapplicata;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;

VISTO lo statuto comunale;

#### PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE

Per i motivi in narrativa espressi che qui integralmente si intendono riportati

1)- DI FISSARE, con decorrenza dal 27/05/2019, come dal prospetto che segue, l'indennità di funzione mensile agli amministratori:

SINDACO Importo da tabella €. 1.366,54	VICE SINDACO 20% di €. 1.366,54	ASSESSORE 15% di €. 1.366,54
€. 1.000,00	€. 273,31	€. 204,98

dando atto che il Sindaco ha comunicato che intende ridurre l'importo dell'indennità di carica a lui spettante da €. 1.366,54 a €. 1.000,00 lordi mensili onnicomprensivi, devolvendo la residua somma teoricamente spettante e non percepita a beneficio delle spese correnti nel settore sociale;

- 2)- DI DARE ATTO che tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa;
- 3)- DI DEMANDARE al Responsabile del competente settore per l'adozione degli adempimenti necessari;
- 4)- DI DARE ATTO che il bilancio dell'ente, per effetto dell'art.1 comma 136 del D.L. 56/2014, non avrà variazioni in aumento in relazione agli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali;
- 5)- DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n.33/2013.

Visto il parere sulla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i;

Caselette, 01/08/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to: Dott. Alberto CANE

Visto il parere sulla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i;

Caselette, 01/08/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to: MILETTO Rag. Marco

#### LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione di cui sopra;

**VISTI** i pareri resi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal D.L. 174/2012 convertito in L. 213/2012;

**VISTO** lo Statuto Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 11/06/1991 e sue modifiche;

AD UNANIMITA' dei voti favorevoli, resi in forma palese,

#### **DELIBERA**

di approvare la proposta di deliberazione ad oggetto come sopra trascritta.

\* \* \* \* \* \*

Successivamente su proposta del Presidente e ad unanimità di voti espressi in forma palese, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi del 4 comma dell'art. 134 del D. Lgs 267/2000.

Il Sindaco F.to: BANCHIERI Pacifico Il Segretario Comunale F.to: Dott. Alberto CANE

#### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 07/08/2019 (Art. 124 D.lgs. 267/2000 ss.mm.ii.)

Caselette , lì 07/08/2019

**IL SEGRETARIO COMUNALE** 

F.to: Dott. Alberto CANE

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE				
La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune per 15 giorni consecutivi dal al, come prescritto dall'art. 124, comma 1. Del D.lgs. 18/08/2000, n. 267 ss.mm.ii., senza reclami				
Caselette	, lì	IL SEGRETARIO COMUNALE F.to: Dott. Alberto CANE		
ESECUTIVITA'				
La presente deliberazione:				
[ ]	è divenuta esecutiva in data3° del D.lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii.	ai sensi dell'art. 134, comma		
[X]	è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii.	sensi dell'art. 134, comma 4° del D.lgs.		
Caselette	, lì 01/08/2019	IL SEGRETARIO COMUNALE F.to: Dott. Alberto CANE		